



COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 100 DEL 22/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI A CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA L. 865/71 IN AREE INTERESSATE DA “PIP”

L'anno **duemilaventicinque (2025)** il giorno **ventidue (22)** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta Pubblica - sessione Ordinaria sotto la presidenza del SINDACO MARIO AGNELLI e con l'assistenza del SEGRETARIO Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI, incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali, compreso il SINDACO che presiede la seduta.

Nominativo	Ruolo	Presenti	Assenti	
AGNELLI MARIO	SINDACO	X		
MILIGHETTI DEVIS	CONSIGLIERE	X		
FRANCESCHINI STEFANIA	CONSIGLIERE	X		
SEBASTIANI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X		
BERTI BEATRICE	CONSIGLIERE	X		
CONCETTONI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X		
GHEZZI SONIA	CONSIGLIERE	X		
GEMINI SIMONE	CONSIGLIERE	X		
MEUCCI MARCO	CONSIGLIERE	X		
LACHI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	X		
LANDUCCI CARLO-MARIA	CONSIGLIERE	X		
PAGLICCI REATTELLI MARIO	CONSIGLIERE	X		
BRANDI PAOLO	CONSIGLIERE	X		
SERAFINI DANILO	CONSIGLIERE	X		
SERENI FERRUCCIO	CONSIGLIERE		X	
BITTONI FILIPPO	CONSIGLIERE	X		
BAMBINI ANTONELLA	CONSIGLIERE	X		

Vengono nominati scrutatori:

Elenco scrutatori
SERAFINI DANILO
PAGLICCI REATELLI MARIO
BAMBINI ANTONELLA

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Al precedente punto n. 5) all'Ordine del Giorno, ad oggetto: "*VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 1 DICEMBRE 1989 PER AGGIORNAMENTO AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*", risultano assenti l'Assessore Alessandro Concettoni e l'Assessore Massimiliano Lachi. La seduta prosegue alla presenza di quattordici (14) Consiglieri Comunali.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Al presente punto n. 6) all'Ordine del Giorno, ad oggetto: "*APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI A CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. 865/71 IN AREE INTERESSATE DA "PIP"*", rientrano in Aula l'Assessore Alessandro Concettoni e l'Assessore Massimiliano Lachi. La seduta prosegue alla presenza di sedici (16) Consiglieri Comunali.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL SINDACO

Introduce il presente punto n. 5) all'Ordine del Giorno, ad oggetto: "*APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI A CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. 865/71 IN AREE INTERESSATE DA "PIP"*".

^^^

Si apre la discussione in Aula con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESA VISIONE del Testo Unico Sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 267 del 2000 e s.m.i.;

RAMMENTATO che:

- Con delibera n. 258 del 24/10/1978 il Consiglio Comunale dava mandato al Sindaco di richiedere alla Regione Toscana l'autorizzazione per la formazione del Piano Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art.27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- Con deliberazione n. 103 del 26/02/1980 il Consiglio Regionale autorizzava il Comune di Castiglion Fiorentino alla formazione del Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi a carattere artigianale in località S. Antonino;
- Con deliberazione consiliare n. 301 del 22/12/1980 il Comune di Castiglion Fiorentino adottava il Piano Insediamenti Produttivi ai sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 in località S. Antonino, in zona classificata dal PRG vigente come area artigianale "D4";
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 586 del 3/10/1981, fu approvato il Piano degli insediamenti produttivi del Comune di Castiglion Fiorentino ai sensi del L. 167/1962, 865/1971 e della L.R.T. 2/1972; tale piano riguardava le seguenti aree divisa in tre comparti di cui:
 - il 1° con 7 lotti
 - il 2° con 17 lotti
 - il 3° con 9 lottiper in totale n. 33 lotti oltre a viabilità, parcheggi, verde pubblico ed attrezzature collettive con cui superficie complessiva di mq.107.385;
VISTO che tali aree sono state concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà, per la realizzazione di laboratori produttivi, con eventuale annesso edificio ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che:

- la concessione del diritto di superficie o del diritto di proprietà sulle aree di cui trattasi è regolata con

specifiche convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti assegnatari di area, sulla base di quanto disposto dall'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

- fu stabilito il valore di cessione delle aree PIP, sia per quelle concesse in diritto di superficie che per quelle in diritto di proprietà;

- per scelta del Comune di Castiglion Fiorentino, nei contratti di concessione del diritto di superficie e di cessione in proprietà delle aree ex PIP non è mai stata fatta una diversificazione tra le due fattispecie per quanto concerne il prezzo, in quanto l'elemento di differenziazione consisteva nelle condizioni generali del contratto;

PRESA VISIONE della L. 22/10/1971, n. 865 che all'articolo 27 prevede espressamente all'ultimo comma come "Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza";

VISTO che i contratti di convenzione, riportavano le seguenti clausole, contenute nelle condizioni generali;

- a) termini prestabiliti per la costruzione dei fabbricati e per insediamento dell'attività;
- b) retrocessione del lotto nel caso di mancato rispetto del termine di inizio lavori e finali con il pagamento di una penale pari al 10% del prezzo di cessione;
- c) divieto di vendita dell'area concessa in diritto di superficie e delle relative opere realizzate a terzi, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- d) l'edificio costruito sull'area ceduta in diritto di superficie non può essere ceduto o alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reali di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della agibilità;
- e) decorso dieci anni, l'alienazione può avvenire a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di lotti ed edifici artigianali. Tali atti compiuti in violazione della suddetta disposizione sono nulli;
- f) in caso di cessazione dell'attività artigianale per la quale è stata concessa l'agibilità gli aventi diritto potranno procedere al trasferimento dell'immobile, anche prima del termine di dieci anni, previa motivata autorizzazione del Comune ed a condizione che gli aventi diritto abbiano i requisiti per l'assegnazione e sia rispettata la destinazione di zona;
- g) riacquisizione da parte del Comune dei terreni ceduti in diritto di superficie dopo 99 anni dalla stipula della relativa convenzione, rinnovabili alla scadenza per un ulteriore periodo di 99 anni, che scaduto il termine della concessione o del rinnovo della stessa, il diritto di superficie si estinguerà, il diritto operano naturalmente e senza alcun corrispettivo a favore del superficiario che cessa da tale diritto per scadenza dello stesso.

CONSIDERATO che l'art. 3 comma 64 della Legge 23.12.1996 n. 662, come sostituito dall'art. 11 della Legge 12.12.2002, n. 273, consente che i Comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree ad insediamenti produttivi cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865;

CONSIDERATO, altresì, che, per scelta del Comune nei contratti di concessione del diritto di superficie e di cessione in proprietà di aree PIP non è mai stata fatta una diversificazione tra le due fattispecie per quanto concerne il prezzo, in quanto l'elemento di differenziazione consisteva nelle condizioni generali del contratto, molto più restrittive per la cessione in proprietà;

VISTA la possibilità, determinata da tale normativa, di procedere alla trasformazione dei diritti di superficie in proprietà e di procedere, inoltre, alla stipula di una nuova convenzione che superi i vincoli, introdotti in

convenzione, in sede di assegnazione dei PIP;

RAMMENTATO che la disciplina dei PIP risultava connotata, in giurisprudenza e nella comune interpretazione, dalla presenza dei seguenti connotati:

- 1) dal fatto che la convenzione PIP è un atto complesso, che, come evidenziato da autorevole dottrina, ha natura di: - concessione/contratto per la parte che comporta il trasferimento in capo al concessionario del diritto (superficie o proprietà) che lo autorizza all'uso dell'area (la qualificazione come "concessione" di tale parte dell'atto si impone in relazione alla natura di bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di tale area, in quanto la concessione è lo strumento previsto dall'ordinamento per la cessione o il riconoscimento di diritti su beni pubblici) - convenzione urbanistica per la parte che disciplina la urbanizzazione del comparto ove è ricompresa l'area oggetto di concessione, urbanizzazione da attuarsi in conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti
- 2) dalla funzione di garantire un ordinato sviluppo urbanistico e di sviluppo del territorio, che risulta ben superiore alla mera previsione urbanistica atteso che gli stessi, come strumento eccezionale finalizzato a " ... realizzare uno specifico interesse primario: sotto il profilo economico, ha la funzione di rilanciare l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico, sotto il profilo sociale..." (CDS, sezV, 550 del 20/08/2004);
- 3) Tale concetto di strumento pubblicistico è stato confermato riconoscendo allo stesso PIP la funzione di offerta "alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico, contribuendo a prevenire tensioni sociali connesse alla dismissione produttiva attraverso il rilancio di attività imprenditoriali aventi adeguato impatto occupazionale" (CDS; sez. IV1125 del 05/03/2015);
- 4) Si tratta di strumenti di pianificazione attuativa con funzione analoga a quella dei piani particolareggiati che rispondono ad una logica di potenziamento del mondo imprenditoriale che fa dei P.I.P. " .. non solo e non tanto uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, quanto e soprattutto uno strumento di politica economica, perché ha la funzione di incentivare le imprese, offrendo loro, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione, e ciò in quanto, poiché l'indennità di espropriazione è di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili espropriati, mediante questi piani si realizza, di fatto, un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all'assegnatario..." (CDS, IV, 22/01/07,144)
- 5) I benefici connessi a tale tipologia di insediamento, per loro natura vincolata e socialmente orientata, sono peraltro deducibili da ulteriori fattori, costituiti ad esempio:
 - a. dalla presenza di vincoli convenzioni esattamente codificati in convenzione e ricavabili, comunque dall'impianto normativo sopra indicati;
 - b. dalla natura politica del prezzo di cessione/superficie, che risponde a logiche incentivanti dell'insediamento, con l'unico limite di corrispondere, anche a consuntivo l'intero costo. Infatti "...il principio cardine dell'integrale copertura dei costi d'acquisto delle aree da parte del soggetto espropriante impone al Comune il recupero integrale dei maggiori oneri di esproprio anche nei confronti degli assegnatari in diritto di superficie" (Co. Conti Puglia 09/05/19n.46)
 - c. dall'obbligo di una tipologia di pianificazione che impone un riparto esatto tra proprietà e superficie, equamente ripartiti al 50% in virtù del principio (TAR. Campania II 14/04/15, 815), per cui " ...le aree espropriate in attuazione dei cosiddetti p.i.p. (piani per gli insediamenti produttivi) devono essere cedute in proprietà in misura non superiore al cinquanta per cento e per la restante parte in diritto di superficie, ".
 - d. dal fatto di essere compensati dal minor prezzo corrisposto per l'acquisizione (foss' anche temporanea dell'area) e dai minori oneri fiscali (Cass. Civ 30180 sez V 15/12/17) che

prevede come “ ... agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria”;

RITENUTO quindi che:

- si può senza dubbio affermare che la Convenzione Originaria utilizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino in tema di gestione dei PIP, prevede un espresso legame tra terreno acquistato ed immobile nel frattempo realizzato;
- dal contesto di tali previsioni convenzionali deriva, per l'assegnatario del PIP che intende procedere ad una alienazione dello stesso, un duplice obbligo di rispettare i valori indicati con tale articolo (ovvero assicurare che dalla vendita dell'immobile non derivi una speculazione immobiliare, garantendo quindi una corretta relazione tra valore del terreno e valore di vendita del complessivo immobile edificato) e di rispettare vincoli procedurali codificati in tale convenzione;

UDITA l'illustrazione tecnica della proposta fatta dal Responsabile del Settore 6 Urbanistica Edilizia e il dibattito avvenuto durante la seduta;

RITENUTO quindi necessario approvare criteri per la cessione in proprietà delle aree P.I.P. già cedute in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 3 comma 64 della legge 23/12/1996, n. 662, al fine di stabilire le modalità di calcolo e di pagamento del corrispettivo dovuto, le procedure e gli effetti della stipula delle relative Convenzioni di cessione in proprietà;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 3 comma 64 della legge 23/12/1996, n. 662 il corrispettivo per la trasformazione in proprietà delle aree P.I.P. deve essere determinato applicando la seguente formula:

$$CP = (VAM \times S) - CS$$

dove:

CP = corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà

VAM = Valore di mercato attuale dell'area al mq, così come stimato dal Settore Tecnico del Comune nella stima da approvarsi con deliberazione di G.C., che sarà aggiornata alla variazione percentuale Istat dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie e degli operai (FOI), dalla data di approvazione della perizia di stima alla data di effettuazione del calcolo.

S = Superficie del lotto assegnato in diritto di superficie e oggetto della trasformazione in proprietà, espressa in mq.

CS = Corrispettivo Importo versato al Comune in fase di stipula della Convenzione, relativa all'assegnazione del diritto di superficie ed eventuali successivi conguagli, escluse somme corrisposte a titolo di oneri concessori, espresso in euro, rivalutato sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L'aggiornamento sarà effettuato considerando come periodo di riferimento quello che intercorre tra la data di stipula della convenzione per l'acquisizione del diritto di superficie (o quella del pagamento di eventuali conguagli) e la data di presentazione della richiesta di trasformazione.

ATTESO che il criterio di stima per la determinazione del prezzo al metro quadrato del valore di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà dovrà essere effettuato sulla base dei criteri di cui al regolamento per la trasformazione in proprietà;

RITENUTO inoltre approvare i seguenti criteri applicativi:

a) Aveni titolo: potranno richiedere la cessione in proprietà dell'area i soggetti titolari del diritto di

superficie su aree compresa nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), già edificata, a condizione che l'immobile edificato su detta area abbia conseguito l'agibilità ai sensi della normativa vigente in materia e che per lo stesso sia stata documentata la conformità urbanistico-edilizia;

b) Modalità di pagamento: i richiedenti che abbiano formalmente accettato di effettuare la trasformazione in proprietà, al fine di addivenire alla stipula del contratto di cessione in proprietà dovranno effettuare il pagamento del corrispettivo secondo una delle seguenti modalità:

1. pagamento in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della formale accettazione al netto della caparra già versata del 10% , da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, Il rogito notarile di assegnazione in proprietà dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto versamento del saldo. La data di tale versamento dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune al fine di individuare nei termini previsti una data utile per la sottoscrizione dell'atto.
2. pagamento rateizzato in un massimo di n. 4 rate al netto della caparra già versata del 10% da corrispondere ognuna entro 90 giorni dal pagamento della rata precedente. La prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della formale accettazione. Nel caso di pagamento rateizzato l'importo di ogni rata sarà maggiorato degli interessi legali vigenti, calcolati dalla data di versamento della prima rata alla data di versamento di ogni singola rata. La stipula del contratto di cessione in proprietà potrà avvenire solo dopo il versamento dell'intero corrispettivo;

c) una volta provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto, i soggetti interessati dovranno stipulare con il Comune una Convenzione di cessione in piena proprietà, che sostituirà integralmente quella a suo tempo stipulata per la concessione del diritto di superficie. Tale Convenzione non conterrà più alcun vincolo, fatto salvo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali e dalla disciplina comunale in materia di attività e soggetti consentiti;

RAVVISATA quindi la necessità di consentire, mediante apposita regolamentazione, la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la rimozione dei vincoli convenzionali, secondo i criteri di cui a tale allegato e con le procedure in esso codificate;

VISTO il “Regolamento per la trasformazione dei diritti di superficie in proprietà e per la rimozione dei vincoli relativi a convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 27 della l. 865/71” predisposto da un gruppo di lavoro costituito da dipendenti dei Servizi Urbanistica, Edilizia Privata, allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DATO ATTO che il suddetto Regolamento è stato sottoposto all’esame della Commissione Paesaggistica con funzioni anche di Commissione Urbanistica, nella seduta del 02/12/2025 che ha espresso in merito parere favorevole;

RITENUTO quindi approvare il Regolamento allegato, recante i “Criteri per la trasformazione in proprietà delle aree P.I.P. già concesse in diritto di superficie”,

ATTESO che, per effetto della succitata regolamentazione, occorre procedere all’approvazione di uno schema di convenzione prendendo atto che il corrispettivo dovrà essere determinato secondo quanto disposto da detto regolamento;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall’ufficio allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 2 lett.b);

VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai

sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari Rag. Baldi Alessandro, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato unanime della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 16
Assenti: 1 (Ferruccio Sereni)
Votanti: 16
Favorevoli: 16

DELIBERA

1. **Di richiamare** interamente le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. **Di recepire** la norma contenuta nell'art. 3, comma 64 della legge 23.12.1996 n. 662, come sostituito dall'art. 11 della legge 12.12.2002 n. 273, concedendo in proprietà, alle ditte assegnatarie, ed aventi causa, le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito del P.I.P., di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865 poste in località S. Antonino, in zona classificata dal PRG vigente all'epoca come area artigianale "D4";
3. **Di approvare** il regolamento redatto dall'ufficio recante i "Criteri per la trasformazione in proprietà delle aree P.I.P. già concesse in diritto di superficie ed il relativo schema di convenzione allegati "1 e 2" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ad integrale sostituzione di tutta la disciplina comunale precedentemente adottata, così come indicata in premessa;
4. **Di eliminare** i vincoli come da Regolamento (allegato 1) che presenta approvazione di tali disposizione rispetto alle convenzioni approvate da questo organo in sede di prima attuazione del suddetto Piano;
5. **Di stabilire** che le somme derivanti da tale operazione siano destinate ad interventi in conto capitale finalizzati al miglioramento delle condizioni strutturali su tale ambito, istituendo quindi una finalizzazione di destinazione ed un espresso vincolo contabile di tali risorse;
6. **Di dare mandato** alla Giunta Comunale ed ai competenti Responsabili degli uffici e dei servizi per la definizione degli altri aspetti non specificati nel punto precedente, al fine di attuare questi

vincolanti indirizzi, facendo salve le attribuzioni di questo organo ai sensi dell'articolo 42 del D.Lvo 267 del 2000 da esprimere anche all'interno della generale facoltà di indirizzo.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con il seguente risultato unanime della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 16

Assenti: 1 (Ferruccio Sereni)

Votanti: 16

Favorevoli: 16

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARIO AGNELLI**

**IL SEGRETARIO
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**